

AREA TAX



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il mancato differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione Iva integrativa I riflessi Iva del trasferimento di personale da casa madre alla stabile organizzazione italiana La fruizione del super-ammortamento in caso di eliminazione del bene dal processo produttivo

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'illegittimità dei vantaggi selettivi concessi alle imprese multinazionali L'esclusione dell'Iva all'importazione dall'ambito del dazio doganale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il divieto di proposizione di nuovi motivi in appello La rilevanza delle attività di cash pooling per la determinazione del pro-rata

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'illegittimità degli atti di recupero del credito R&S in assenza del parere del Mise

Il mancato differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione Iva integrativa

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 giugno 2022, n.328

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla correlazione tra i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento *ex* art.57, comma 1 del Decreto Iva, entro i quali è altresì possibile trasmettere una dichiarazione integrativa, e il differimento dei termini disposto dal 3° comma del richiamato art.57 in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, qualora il contribuente non abbia dato riscontro tempestivamente alla richiesta di esibizione dei documenti da parte dell'Ufficio, lo stesso non può beneficiare della proroga dei termini per l'invio della dichiarazione integrativa. Infatti, conclude l'Amministrazione finanziaria, il differimento dei termini rappresenta una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, dal quale, quindi, non può derivare un beneficio per il soggetto passivo Iva.

torna su

I riflessi Iva del trasferimento di personale da casa madre alla stabile organizzazione italiana

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 31 maggio 2022, n.318

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il trasferimento di personale da una società estera alla sua stabile organizzazione italiana non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, non riscontrandosi alcun nesso sinallagmatico. Del resto, afferma l'Amministrazione finanziaria, il trasferimento di personale e funzioni avviene nell'ambito dello stesso soggetto, non verificandosi alcuna successione legale nei contratti con la clientela e con i fornitori, i quali restano in capo alla casa madre, senza che si ravvisino, pertanto, profili Iva rilevanti.

torna su

La fruizione del super-ammortamento in caso di eliminazione del bene dal processo produttivo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 31 maggio 2022, n.317

L'Agenzia delle entrate, in materia di reddito di impresa, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del cd. super-ammortamento in caso di estromissione del bene agevolato dal processo produttivo. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la distruzione e/o l'eliminazione volontaria del bene dal processo produttivo preclude all'impresa la fruizione delle quote residue non dedotte della maggiorazione. Al contrario, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, la fuoriuscita del bene dal regime d'impresa per ragioni indipendenti dalla volontà del beneficiario (i.e. furto) non comporta la rideterminazione dell'agevolazione.

torna su

L'illegittimità dei vantaggi selettivi concessi alle imprese multinazionali

Tribunale dell'Unione europea – Sentenza dell'8 giugno 2022, cause T-363/19 e T-456/19

Il Tribunale dell'Unione europea, in materia di Aiuti di Stato, ha condannato il Regno Unito alla restituzione dei benefici erogati ad alcune imprese multinazionali, i quali avrebbero determinato un vantaggio a favore di tali società, risultando idonei ad incidere sugli scambi tra i Paesi membri. In particolare, secondo il Tribunale, gli accordi fiscali privilegiati risultavano illegittimi in quanto volti unicamente a garantire un regime di esenzione d'imposta circa il finanziamento di società stabilite nel Regno Unito e che facevano parte di un gruppo multinazionale operante in diversi Stati membri. Inoltre, tali esenzioni potevano rafforzare la posizione concorrenziale dei beneficiari rispetto alle imprese concorrenti, falsando o minacciando di falsare la libera concorrenza.

torna su

L'esclusione dell'Iva all'importazione dall'ambito del dazio doganale

Corte di Giustizia – Sentenza del 12 maggio 2022, causa C-714/20

La Corte di Giustizia, ricordando preliminarmente che l'art.77, par.3 del Codice doganale dell'Unione dispone che i debitori sono il dichiarante e, nel caso di rappresentanza indiretta, anche il soggetto per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana (ovvero l'importatore), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla solidarietà dell'obbligazione tributaria doganale, affermando che il rappresentante doganale indiretto è debitore, in solido con l'importatore, unicamente dei dazi doganali dovuti per la merce e non anche dell'Iva all'importazione. Infatti, secondo la Corte, la definizione di "obbligazione doganale" non ricomprende le misure di fiscalità nazionale, ancorché riscosse all'atto dell'introduzione nel territorio unionale della merce, come l'Iva all'importazione, la quale non fa parte dei dazi dovuti all'importazione.

torna su

Il divieto di proposizione di nuovi motivi in appello

Corte di Cassazione – Ordinanza del 26 maggio 2022, n.17189

La Corte di Cassazione, in materia di processo tributario, ha chiarito che risulta precluso, tanto per il contribuente, quanto per l'Amministrazione finanziaria, il mutamento dei termini della contestazione, essendo gli stessi, ai sensi dell'art.57, comma 1, dlgs 31 dicembre 1992, n.546, circoscritti ai motivi rinvenibili nell'avviso di accertamento, il quale attinge i suoi motivi dal processo verbale di constatazione (cd. pvc). Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può proporre in appello nuovi motivi che non siano già stati contestati al contribuente nell'ambito del pvc o dell'avviso di accertamento.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

GIURISPRUDENZA DI MFRITO

La rilevanza delle attività di *cash pooling* per la determinazione del pro-rata

Corte di Cassazione – Sentenza del 24 maggio 2022, n.16674

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento al meccanismo di calcolo del pro-rata di detrazione, ha chiarito che costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tali da non concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità, quelli derivanti da un'attività meramente episodica, estranea quindi all'attività propria dell'impresa, dovendosi accertare detta occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statutarie, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e all'ammontare complessivo dei ricavi afferenti all'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività. Pertanto, afferma la Suprema Corte, la marginalità dell'attività di gestione accentrata della tesoreria (cd. cash pooling) deve essere valutata avendo riguardo all'ammontare degli interessi attivi fatturati e dell'importanza del servizio prestato.

torna su

L'illegittimità degli atti di recupero del credito R&S in assenza del parere del Mise

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sentenza del 18 maggio 2022, n.5918

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in materia di credito per ricerca e sviluppo, ha chiarito che risulta illegittimo l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria recupera il credito R&S senza aver acquisito preventivamente il parere del Ministero dello sviluppo economico, non disponendo, la stessa Amministrazione finanziaria, delle competenze tecniche necessarie per valutare la pertinenza delle spese. Infatti, afferma la Commissione, benché l'acquisizione del parere del Mise rappresenti una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione finanziaria, la stessa deve rivolgersi necessariamente al Ministero per tematiche particolarmente complesse.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Milano

Roma

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

| IVIIIaiiO | Koma | Pauova | verona |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piazza Pio XI, 1 | Via Flaminia, 135 | Galleria dei Borromeo, 3 | Via Antonio Locatelli, 3 |
| 20123 Milano | 00196 Roma | 35137 Padova | 37122 - Verona |
| T +39 02 45 381 201 | T +39 06 8091 3201 | T +39 049 877 5811 | T +39 045 809 7000 |
| F +39 02 45 381 245 | F +39 06 80 91 32 232 | F +39 049 877 5838 | F +39 045 809 7010 |
| milano@legalitax.it | roma@legalitax.it | padova@legalitax.it | verona@legalitax.it |

Padova

Varona